

VEICOLI A MOTORE

NORME TARIFFARIE COMUNI A TUTTI I SETTORI

1) Durata dei contratti

Salvo quanto previsto dal successivo comma, non sono ammesse durate maggiori di un anno più frazione. La frazione di anno deve costituire periodo assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto. Alla scadenza della frazione di anno non va rilasciata l'attestazione dello stato del rischio. Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore è ammessa la stipulazione di contratti per periodi, superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, fermo che il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde (certificato internazionale di assicurazione) possono essere rilasciati esclusivamente per un periodo di durata pari a quello per cui è stato pagato il premio.

Per contratti stipulati per durata inferiore ad un anno valgono le disposizioni della successiva norma 3.

2) Premio

I premi indicati nelle Tabelle sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto all'Impresa, ad eccezione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte.

E' facoltà del Contraente chiedere l'emissione della Carta Verde, per la quale non è dovuto il pagamento di alcun sovrappremio.

a) E' ammesso il frazionamento:

- trimestrale, con l'aumento del 5%
- quadrimestrale, con l'aumento del 4%
- semestrale, con l'aumento del 3%;

purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento, al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte, non sia inferiore a € 31,00.

In caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non viene modificato anche se l'importo di rata è inferiore al minimo di cui sopra.

b) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore.

Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Per le assicurazioni stipulate nella forma tariffaria «Bonus/Malus», «No Claim Discount» o che prevedono il «Pejus» (maggiorazione di premio), agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive, nonché delle eventuali maggiorazioni di premio, la durata del contratto viene suddivisa, con inizio dalla data di scadenza, in periodi di dodici mesi per ognuno dei quali vale il sistema previsto dalla specifica tariffa.

Qualora dalla suddivisione residui un periodo inferiore a 12 mesi, lo stesso costituisce, unitamente al periodo successivo di 12 mesi, il primo periodo di osservazione.

Alla scadenza del contratto si procederà al conguaglio del premio - computato secondo le regole innanzi precisate - ed al rilascio dell'attestazione dello stato di rischio.

3) Rischi di durata inferiore ad un anno

Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo inferiore ad un anno è dovuto un rateo di premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia, con una maggiorazione pari al 15% del premio annuo. Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi.

Per i soli veicoli del settore tariffario VII° - macchine agricole - non sono ammesse assicurazioni di durata inferiore ai 60 giorni ai sensi dell'art. 237 del D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992, come modificato dall'art.130 del D.Lgs. n° 360 del 10/9/1993.

Per le assicurazioni temporanee stipulate nelle forme tariffarie «Bonus/Malus», «No Claim Discount» o tariffa 'fissa' con «Pejus», i criteri per l'assegnazione della classe di merito o per l'applicazione dell'eventuale «Pejus» sono stabiliti nelle specifiche Norme Tariffarie.

Non sono ammesse proroghe. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo. Qualora la variazione comporti aumento di premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione. E' ammessa la cessione del contratto.

4) Carte verdi

La durata delle carte verdi emesse in corso di contratto, relative a contratti di durata temporanea ed a quelli con premio frazionato, coincide con la durata del periodo di assicurazione in corso con premio pagato.

Per i contratti stipulati per periodi di tempo superiori all'anno con pagamento del premio anticipato in un'unica soluzione per tutta la durata contrattuale, è ammesso il rilascio della carta verde per durata anche superiore all'anno e con scadenza coincidente con la data finale del periodo di assicurazione in corso con premio pagato.

Non è ammesso il rilascio di Carte Verdi su contratti di durata inferiore a 15 giorni.

5) Applicazione degli sconti tecnici e dei sovrappremi

Nel caso di più sconti tecnici e sovrappremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.

6) Dati necessari per la determinazione del premio

I dati tecnici relativi al veicolo (targa, telaio, codice di omologazione marca tipo e modello, anno di prima immatricolazione, potenza fiscale in CV, numero posti, peso complessivo a pieno carico, peso potenziale, cilindrata, uso, kw, tipo di alimentazione ecc.) e quelli soggettivi riguardanti il proprietario e/o locatario (nominativo, residenza o sede legale, C.A.P.) devono essere rilevati dagli originali della carta di circolazione e dal certificato di proprietà o da eventuali documenti sostitutivi.

Qualora sia in corso il passaggio di proprietà e la carta di circolazione o il certificato di proprietà non siano aggiornati è necessario far sottoscrivere dal nuovo proprietario e/o locatario, o per loro conto dal Contraente, la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, di aver acquistato (oppure: che il Sig.....nome.proprietario e/o locatario ha acquistato) il veicolo..... (marca, modello)....., targato.....dal Sig., comunica che è attualmente in corso voltura al Pubblico Registro Automobilistico e si obbliga a fornire all'Agenzia F.A.T.A. competente, nei tempi tecnici necessari per l'aggiornamento, copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà aggiornati". In caso di dichiarazione rilasciata da Agenzie di pratiche automobilistiche attestante la fase di voltura, è sufficiente far sottoscrivere l'obbligo a consegnare la documentazione aggiornata.

In caso di veicoli locati in leasing la tariffazione avverrà in base alla provincia di residenza del locatario.

In caso di veicolo in comproprietà che risulti cointestato al P.R.A. a più soggetti, la tariffazione verrà effettuata in base ai dati soggettivi del proprietario con il maggior profilo di rischio (per età, sesso, provincia di residenza)

7) Veicoli azionati elettricamente (esclusi i filobus ed i veicoli del Settore VI)

Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del 50%.

8) Targhe «PROVA» (autorizzazione per la circolazione di prova - art. 98 Codice della Strada)

Per le assicurazioni relative a targhe «PROVA» si applicano le forme tariffarie ammesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il calcolo del premio, nonché le seguenti condizioni particolari:

a) Autoveicoli in genere (art. 54 Codice della strada)

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a € **2.000.000,00** unico per ogni sinistro.

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di peso complessivo a pieno carico da oltre 120 fino a 360 q.li inclusi, ridotti del 40%.

b) Motoveicoli e ciclomotori (artt. 52 e 53 Codice della strada)

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli, motocarri o ciclomotori, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a € **1.000.000,00** unico per ogni sinistro.

Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio - di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati del 16%.

c) Rimorchi in genere (art. 56 Codice della strada) - Rischio statico

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi in genere, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a € **1.000.000,00** unico per ogni sinistro.

Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre 120 fino a 360 q.li inclusi, conto proprio, con il minimo di € 25,82, anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

d) Macchine operatrici (art. 58 Codice della strada)

Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a).

e) Macchine agricole (art. 57 Codice della strada)

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine agricole, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a € **1.000.000,00** unico per ogni sinistro.

Si applicano i premi previsti per le assicurazioni di R.C. per il rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio).

In ogni caso non è ammesso il rilascio di Carte Verdi.

9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via

Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via può essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validità del predetto foglio di via, comunque non superiore a 60 giorni (art. 99 del Codice della Strada).

Il premio da applicare è:

a) per i Settori I e II

- pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 14 prevista dalla tariffa «Bonus/Malus» in vigore. Non si applicano le regole evolutive di cui alla Condizione speciale F.

b) per il Settore III

- pari al 15% del premio base annuo della tariffa in vigore indipendentemente dal numero dei posti.

c) per il Settore V

- pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 10 prevista dalla tariffa «No Claim Discount» in vigore. Non si applicano le regole evolutive di cui alla Condizione speciale R.

d) per tutti gli altri Settori

- pari al 15% del relativo premio annuo della tariffa in vigore.

Qualora per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati l'ufficio provinciale della M.C.T.C. rilasci foglio di via di durata superiore a 60 giorni, il premio da applicare è quello previsto dalla norma 3 (rischi di durata inferiore all'anno).

10) Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione (esclusi quelli muniti di targa «PROVA») -

Per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti, muniti della prescritta autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità, ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione e per i quali è consentito stipulare assicurazioni provvisorie, possono essere stipulate con il commerciante polizze aperte per ogni periodo indivisibile di 5 giorni continuativi e consecutivi di garanzia, prescindendo dalla provincia di residenza del Contraente.

Per le assicurazioni relative a questa tipologia di rischio l'assunzione e la tariffazione sono riservate alla Direzione.

In ogni caso non è ammesso il rilascio di Carte Verdi.

11) Veicoli targati C.R.I.

Per i veicoli targati C.R.I. si applicano i premi della zona territoriale nella quale è inserito il **Comune di Roma**.

12) Veicoli immatricolati all'estero

L'assunzione e la tariffazione del rischio sono riservate alla Direzione.

13) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose (art 53, lett. c e art. 54, lett. c, del Codice della strada)

a) Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si applicano le forme tariffarie del Settore I (Autovetture) e i premi previsti dallo stesso settore per i corrispondenti scaglioni di potenza.

b) Per motoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata.

14) Autoveicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo (legge 28 febbraio 1983, n. 53) e del Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.

L'assunzione e la tariffazione del rischio sono riservate alla Direzione.

15) Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola

Per veicoli intestati al P.R.A. allo stesso proprietario assicurato o, nel caso di veicoli locati in leasing, allo stesso locatario, l'assunzione dei rischi con polizza unica amministrata con libro matricola e la relativa tariffazione sono riservate alla Direzione.

15 bis) Assicurazione di più veicoli amministrata con polizza unica Cumulativa

Per veicoli intestati al P.R.A. a diversi proprietari o locatari è ammessa la stipulazione di una polizza Cumulativa da parte di un unico soggetto Contraente. L'assunzione dei rischi con polizza unica Cumulativa e la relativa tariffazione sono riservate alla Direzione.

16) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di Tariffa. Rischi con carattere di particolarità od eccezionalità

E' riservata alla Direzione l'assunzione e la tariffazione dei veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di tariffa, nonché dei rischi aventi carattere di eccezionalità o di particolarità, quali - a titolo di puro esempio - i rischi relativi ad Enti Pubblici, Grandi Clienti e Convenzioni particolari.

17) Estensione dell'assicurazione in aree private

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, come previsto dalla Condizione Aggiuntiva H) delle Condizioni Generali di assicurazione della Responsabilità Civile, che deve sempre essere richiamata in polizza.

18) Rinuncia all'azione di rivalsa per irregolarità relative alla patente di guida ed al trasporto di persone

L'impresa, a parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del:

- proprietario/locatario (persona fisica o Società), nelle seguenti ipotesi:

- a) guida di qualsiasi veicolo da parte di persona non abilitata;
- b) lesioni personali subite dai trasporti su autoveicoli (art. 54, punto 1, Codice della Strada) per trasporto irregolare.

- proprietario/locatario (persona fisica) e conducente (purché "familiare" del proprietario) nelle seguenti ipotesi:

- c) guida di veicolo con patente scaduta;
- d) lesioni personali subite dai trasportati su autoveicoli (art. 54, punto 1, Codice della Strada), per trasporto irregolare.

La rinuncia alla rivalsa per trasporto irregolare opera soltanto per gli autoveicoli (ad eccezione degli autobus, settore III) sono esclusi, pertanto, i veicoli dei settori V, VI e VII .

Si applica un aumento del 2% sul premio del veicolo.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Integrativa K).

19) Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

Si applica un aumento del 2% sul premio del veicolo.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Integrativa J).

La rinuncia alla rivalsa per le cause suindicate opera per qualsiasi tipo di veicolo, nei confronti del proprietario e del conducente.

N.B. Per le due Condizioni integrative K) e J) prestate congiuntamente si applica un aumento complessivo del 3% sul premio del veicolo.

NORME RELATIVE AI SETTORI I E II

20) Definizioni

I presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose elencate all'art. 54, lett. a) e c) del Codice della Strada.

21) Locazione di autovetture con conducente

Si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato con le stesse caratteristiche tecniche (potenza fiscale, cilindrata, alimentazione ecc.) relativo alla provincia (o comune) di residenza o sede legale del proprietario/locatario in caso di leasing, con l'aumento indicato in tariffa.

Non è applicabile la tariffa personalizzata per sesso, età e professione.

L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con sé dai terzi trasportati. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B).

22) Autovetture da noleggio senza conducente ed autotassametri

Si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato con le stesse caratteristiche tecniche (potenza fiscale, cilindrata, alimentazione ecc.) relativo alla provincia (o comune) di residenza o sede legale del proprietario/locatario in caso di leasing, con l'aumento indicato in tariffa.

Non è applicabile la tariffa personalizzata per sesso, età e professione.

L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con sé dai terzi trasportati. In polizza deve essere richiamata, per i soli autotassametri, la Condizione aggiuntiva B).

23) Autovetture con traino - rischio della circolazione

a) Quando sia dichiarato in polizza che le autovetture trainano rimorchi identificati con targa propria (caravan, carrello tenda, carrello porta imbarcazioni e simili) si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura.

Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della successiva norma 24).

b) Per il traino di «carrelli appendice» a non più di 2 ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della Strada), non si applica alcun soprapremio. I «carrelli appendice», facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria.

24) Rimorchi di autovetture - rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato il premio indicato nella apposita Tabella di tariffa, prescindendo dalla provincia (o comune) di residenza, o sede legale del proprietario/locatario in caso di leasing, anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

Tale polizza fornisce copertura assicurativa per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 Regolamento di esecuzione Legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, i rischi derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.

La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.

Per i «carrelli appendice» di cui al punto b) della norma 23, non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante dell'autoveicolo trainante, non si emette per il rischio statico né polizza né certificato e contrassegno.

25) Autovetture adibite a scuola guida

Si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato con le stesse caratteristiche tecniche (potenza fiscale, cilindrata, alimentazione ecc.) relativo alla provincia (o comune) di residenza o sede legale del proprietario/ locatario in caso di leasing.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente, anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva A).

26) Scuolabus - Miniscuolabus

Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che per effetto del trasporto specifico ottengano l'autorizzazione per un numero di posti superiore a 9, si applicano i premi previsti dalla norma tariffaria 35) del Settore III (Autobus).

27) Tariffe applicabili

27.a) TARIFFA "BONUS/MALUS" (Condizione speciale F)

La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione Speciale F) delle Condizioni Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile, che deve essere richiamata in polizza.

Sono di seguito indicate le regole di assegnazione della classe di merito nel caso di contratti stipulati per la prima volta con la Società F.A.T.A.

Mediante la seguente Tabella di confronto, inoltre, viene indicata la corrispondenza fra le classi di merito della forma tariffaria "Bonus/Malus" F.A.T.A. e quelle previste dalla forma tariffaria "Bonus/Malus" di cui al Provvedimento C.I.P. n° 10 del 5 maggio 1993.(*).

Nella Tabella di confronto le classi di merito "F.A.T.A." sono quelle previste dalla "Tabella F.A.T.A. di determinazione del premio" di cui alla su citata Condizione Speciale F)

TABELLA DI CONFRONTO

CLASSI DI MERITO "C.I.P." (*)	CLASSI DI MERITO "F.A.T.A."
	1 B
	1 A
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Veicolo di prima immatricolazione o 'voluturato': regola generale

- 1.1) All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla 14^a classe di merito "F.A.T.A." (14^a CIP) se relativo a:
- veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
 - veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico

1.2) Regola particolare: autovetture 'Nucleo familiare' e 'Clienti F.A.T.A.'

A parziale deroga del principio generale di cui al precedente punto 1.1) il contratto è assegnato alla 10^a classe F.A.T.A. (14^a CIP) se il veicolo da assicurarsi dopo prima immatricolazione o dopo voltura al P.R.A. appartiene a:

- Assicurato auto F.A.T.A.** (persona fisica)
- Familiare convivente** (coniuge, figlio o genitore) di Assicurato F.A.T.A.
- Società a responsabilità illimitata** di cui sia socio l'Assicurato F.A.T.A. e viceversa

Si intende per assicurato auto F.A.T.A. la persona fisica che, al momento della stipulazione del contratto, sia proprietaria (locataria in caso di veicoli locati in leasing) di altra autovettura già assicurata con F.A.T.A. ed assegnata ad una delle seguenti classi di merito: 1B, 1A, 1 e 2.

- 2) Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al precedente punto 1.1) e 1.2) il Contraente è tenuto ad esibire in originale la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto, di cui l'Agenzia deve conservare copia in polizza. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito F.A.T.A. più elevata.

Il contratto è assegnato alla classe di merito F.A.T.A. più elevata anche nel caso in cui dalla data di prima immatricolazione o voltura siano trascorsi più di tre mesi, a meno che il Contraente dichiari, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 c.c., che il veicolo non abbia circolato nel periodo successivo alla data di immatricolazione o voltura.

In presenza di tale dichiarazione il veicolo viene assegnato alla classe di merito prevista ai precedenti punti 1.1) e 1.2) a condizione che il 'fermo' sia durato meno di un anno. In caso di fermo protratto per più di un anno, invece, pur in presenza della suddetta dichiarazione, il contratto è assegnato alla classe di merito F.A.T.A. più elevata.

3.1) Veicolo consegnato in "conto vendita" e rimasto invenduto

La consegna "in conto vendita" di veicolo assicurato con F.A.T.A. ad un rivenditore professionale deve essere documentata da apposita dichiarazione rilasciata all'assicurato dal rivenditore stesso, in cui siano indicati il tipo di veicolo consegnato, la targa e la data della consegna. Il proprietario o locatario, in caso di veicoli locati in leasing, può chiedere, ai sensi e nei limiti delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il contratto relativo al veicolo consegnato in conto vendita sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, o locato, con mantenimento della classe di merito F.A.T.A. Qualora il veicolo consegnato rimanga invenduto, potrà essere nuovamente assicurato con F.A.T.A. secondo le regole previste al precedente punto 1.1) ed 1.2) per i veicoli di prima immatricolazione o 'voluturati' a condizione che siano trascorsi almeno 3 mesi dalla data della consegna e che il contratto venga stipulato entro i 12 mesi dalla predetta data.

Nel caso in cui siano trascorsi meno di 3 mesi o più di 12 mesi dalla data della consegna "in conto vendita", il contratto è assegnato alla classe di merito F.A.T.A. più elevata.

3.2) Veicolo rubato e successivamente ritrovato

Il proprietario o locatario, in caso di veicoli locati in leasing, può chiedere, ai sensi e nei limiti delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il contratto relativo al veicolo rubato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, o locato in leasing, con mantenimento della classe di merito F.A.T.A. maturata. Nel caso di ritrovamento del veicolo rubato, per lo stesso, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un contratto nuovo a tutti gli effetti secondo le regole previste dai precedenti punti 1.1) e 1.2) per i veicoli di prima immatricolazione o 'voluturati'. Tali regole si applicano anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto originario.

Veicolo assicurato in precedenza con una forma tariffaria diversa dal "Bonus/Malus"

- 4) Nel caso in cui il contratto da stipularsi con la Società F.A.T.A. si riferisca a veicolo già assicurato in forma tariffaria diversa da quella "Bonus - Malus" il contratto stesso è assegnato alla 13^a classe F.A.T.A. (13^a CIP) se esente da sinistri nell'ultima annualità assicurativa. Nel caso di uno o più sinistri nell'ultima annualità assicurativa, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella seguente:

Tabella F.A.T.A. di passaggio da altra forma tariffaria a Bonus Malus

Sinistri nell'ultimo anno		0 sinistri	1 sinistro	2 o più sinistri
Classe di merito	FATA	13	15	18
	CIP	13	13	13

Tale assegnazione è effettuata sulla base delle indicazioni sulla sinistrosità riportate nell'Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altro Assicuratore o dalla Società F.A.T.A.

- 5) In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito F.A.T.A. più elevata.

Veicolo assicurato in precedenza nella forma "Bonus/Malus" o "Bonus/Malus con franchigia" presso altro Assicuratore, o precedentemente assicurato con FATA con contratto disdettato da una delle parti

- 6) Nel caso in cui il contratto da stipularsi con la Società F.A.T.A. si riferisca a veicolo già assicurato nella forma "Bonus/Malus" o "Bonus/Malus con franchigia", il contratto è assegnato, rispettivamente, o alla classe di assegnazione C.I.P., se proveniente da altra Impresa assicuratrice, o alla classe di merito di assegnazione F.A.T.A., se proveniente da FATA stessa, riportate nell'Attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore
- 7) In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito F.A.T.A. più elevata.
- 8) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto ed esibisca la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito F.A.T.A. corrispondente alla classe di assegnazione C.I.P. indicata nell'attestazione, ovvero alla 14^a classe di merito F.A.T.A. a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.
- 9) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo, la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare. Il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito F.A.T.A. corrispondente alla classe C.I.P. alla quale il precedente contratto temporaneo era stato assegnato. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato in forma diversa dal "Bonus/Malus", il nuovo contratto è assegnato alla 13^a classe di merito F.A.T.A.
- 10) La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un assicuratore al quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'assicuratore o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione, se il contratto ha avuto durata non inferiore ad un anno, o la classe di merito C.I.P." alla quale il precedente contratto era stato assegnato dall'assicuratore cui sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa, se il precedente contratto ha avuto durata inferiore all'anno. Il nuovo contratto è assegnato alla corrispondente classe di merito F.A.T.A..

Revisione della classe di merito piu' elevata

- 11) L'assegnazione della classe di merito F.A.T.A. più elevata, effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al quinto, settimo e ottavo comma, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società F.A.T.A. (escluse le imposte) entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Veicolo già assicurato all'estero

- 12) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla 14^a classe di merito F.A.T.A., a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

RINNOVO DEL CONTRATTO

- 13) Per le annualità successive a quella di stipulazione del contratto con la Società F.A.T.A, le regole evolutive della classe di merito inizialmente assegnata, le ipotesi di revisione e quelle di conservazione della classe stessa sono specificate nelle norme contrattuali riportate nella Condizione Speciale F).

27.b) TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA (Condizione speciale E)

Tariffa non ammessa per nuove stipulazioni e riservata a rinnovi di contratti in portafoglio.

L'assunzione di nuovi rischi e la relativa tariffazione con questa forma tariffaria è riservata alla Direzione per l'assicurazione di più veicoli con polizza unica **amministrata** con libro matricola ai sensi della precedente norma 15). In polizza deve essere richiamata la Condizione Speciale E) delle Condizioni Generali di assicurazione della Responsabilità Civile.

27.c) TARIFFA "BONUS/MALUS" CON FRANCHIGIA (Condizione speciale F con franchigia)

Tariffa non più in vigore dal 01.10.2003 (operativa solo per sostituzioni in corso di contratto).

La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione Speciale F) delle Condizioni Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile - che deve essere richiamata in polizza - con contestuale applicazione per ogni sinistro di una delle franchigie fisse ed assolute indicate nelle Tabelle dei premi e scelta dal Contraente.

Nel caso di contratti stipulati per la prima volta con la Società F.A.T.A. valgono le regole di assegnazione della classe di merito di cui alla precedente Norma tariffaria 27.a) relativa alla Tariffa "Bonus/ Malus".

In caso di sinistro:

- Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia;
- L'Impresa conserva il diritto alla gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze previsto a termini di contratto anche qualora la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia;
- Fermo restando quanto stabilito nella Condizione Speciale F) "Bonus Malus", qualora l'importo del risarcimento rientri nel limite della franchigia, dal momento in cui detto importo venga corrisposto all'Impresa, il sinistro non sarà preso in considerazione agli effetti delle regole evolutive del "Bonus Malus".

28) Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto, a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta.

NORME RELATIVE AL SETTORE III

29) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni di autobus e filobus.

Sono «autobus» e «autosnodati» i veicoli destinati al trasporto di persone con più di 9 posti, compreso quello del conducente (art. 54, lett. b) e l) del Codice della strada).

Sono «filobus» i veicoli a motore elettrico, non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione, destinati al trasporto di persone ed equipaggiati con più di 9 posti compreso quello del conducente (art. 55, lett. a), del Codice della Strada).

I posti aggiuntivi (strapuntini) ed i posti di servizio devono essere compresi nel computo complessivo dei posti quando sono indicati nella carta di circolazione od in un documento di autorizzazione all'uso rilasciato dalle Autorità competenti.

30) Autobus con rimorchio

Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi si applica per il rischio della circolazione, oltre al premio della motrice, un sovrappremio per ulteriori 30 posti.

Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 31.

31) Rimorchi - rischio statico

Per ogni rimorchio identificato deve essere stipulata polizza separata e applicato un premio pari al 2% di quello previsto per un autobus avente un numero di posti uguale a quello del rimorchio considerato, col minimo indicato nella apposita Tabella riportata in Tariffa, anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

Tale polizza fornisce copertura assicurativa per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 Regolamento di esecuzione Legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, i rischi derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.

La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.

32) Autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone (art. 82 sesto comma, Codice della Strada)

Per gli autocarri e gli eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati a trasporto di persone in servizio continuativo, si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, con un aumento del 10%.

33) Autobus e filobus in servizio pubblico urbano

Quando il servizio comprenda inscindibilmente linee urbane vere e proprie con percorsi anche extraurbani od infraurbani in proporzione non rilevante e comunque di lunghezza non superiore a 30 km dal capolinea urbano, i rischi relativi a quelli ultimi saranno assimilati a quelli urbani.

a) Per autobus e filobus circolanti in comuni fino a 80.000 abitanti, si applicano i premi previsti dal Settore III.

b) Per autobus e filobus circolanti in comuni di oltre 80.000 abitanti, l'assunzione e la tariffazione del rischio sono riservate alla Direzione.

34) Autobus e filobus in servizio di linea extra-urbano

Per i veicoli specificamente autorizzati al trasporto di persone in piedi il premio deve essere calcolato in base al numero di posti a sedere ed in piedi indicato dalla carta di circolazione.

35) Autobus adibiti a servizio di alberghi, di istituti religiosi, di cura, miniscuolabus, scuolabus (art. 2 D.M. 18 aprile 1977), autobus ed autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ed esclusivamente destinati a rilevare o restituire al domicilio il personale dipendente da aziende od enti ed autoveicoli speciali per portatori di handicap con più di 9 posti.

Si applicano i premi riferiti agli autobus di uguale capienza in posti ridotti del 25%.

36) Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida

Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani, ridotto del 65%.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva A) alle Condizioni Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile.

Quando sia dichiarato in polizza che l'autobus traina rimorchio si applica per il rischio della circolazione, oltre al premio di cui sopra, un sovrappremio pari al 2% del premio stesso. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 31) senza applicazione di riduzioni.

37) Treni lillipuziani (su ruote gommate)

Si applica il premio base da 30 a 40 posti previsto per gli autobus extraurbani della 1° zona territoriale, ridotto del 65%.

38) Tariffe applicabili

38.a) Tariffa fissa.

38.b) Franchigia fissa ed assoluta.

Possono essere pattuite le franchigie fisse ed assolute indicate nelle Tabelle dei premi.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Speciale E) indicata nelle suddette Condizioni di assicurazione.

39) Terzi trasportati

L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, portati con sé dai terzi trasportati.

In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione Aggiuntiva B) alle suindicate Condizioni di assicurazione.

40) Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta.

NORME RELATIVE AL SETTORE IV

41) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore e di rimorchi destinati al trasporto di cose, elencati agli artt. 52, 53, lett. d), e), f), g), h); 54, lett. d), e), f), g), h), i), m), n), e 56, lett. b), c), d), f), del Codice della Strada.

Nelle norme che seguono con i termini "autobotti" ed "autocisterne" sono designati i veicoli specificamente attrezzati per il trasporto di liquidi o di gas, con botti o cisterne incorporate.

Nel caso in cui la carta di circolazione indichi un "peso" al limite potenziale, il peso complessivo a pieno carico da considerare ai fini della determinazione dello scaglione tariffario cui assegnare il veicolo è quello che risulta in base a tale limite potenziale; se invece la carta di circolazione indichi la "portata" al limite potenziale (non il "peso"), per ottenere il peso complessivo a pieno carico deve essere aggiunta a tale portata la tara.

42) Veicoli con rimorchio - rischio della circolazione

a) Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli sotto indicati trainano rimorchi:

- **Ad autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per uso speciale o per trasporti specifici** si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per usi speciali di peso complessivo a pieno carico corrispondente a quello della motrice aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione; lo stesso criterio si adotta per i veicoli autorizzati al traino di caravans e simili.

Il premio conteggiato in base alla presente norma non può essere inferiore a quello applicabile alla sola motrice.

- **A trattori muniti di "ralla" per il traino di semirimorchio (autoarticolati)**, si applica il premio previsto per autocarri, autobotti ed autocisterne di peso complessivo a pieno carico corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato del peso massimo rimorchiabile quali risultano dalla carta di circolazione.

- **A mototrattori** si applica un aumento del 5% sul premio del motoveicolo stesso.

Per i rimorchi dei veicoli di cui sopra deve essere inoltre stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 43.

Per i caravans e simili si applica la norma 24 prevista per i rimorchi di veicoli dei settori I e II.

b) Carrelli appendice

Per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della Strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria.

Per la determinazione del premio si fa riferimento al solo peso complessivo a pieno carico del veicolo trainante.

43) Rimorchi - rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per un autocarro (autobotte o autocisterna) di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato, con il minimo indicato nella apposita Tabella di Tariffa, anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

Tale polizza fornisce copertura assicurativa per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 Regolamento di esecuzione Legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, i rischi derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.

La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.

44) Trasporto anche occasionale di merci pericolose (art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579), lubrificanti e sostanze radioattive

Per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di:

- liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili): si applica un sovrappremio del 25%;

- gas tossici (acido cianidrico, ammoniacca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.): si applica un sovrappremio del 100%.

Per i veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive la tariffazione è riservata alla Direzione.

45) Estensione dell'assicurazione delle operazioni di carico e scarico

(esclusi i veicoli di cui alle successive norme 49, 50 e 51)

Nella garanzia sono comprese le operazioni di carico e scarico quali previste dalla Condizione Aggiuntiva C) alle Condizioni Generali di assicurazione della Responsabilità Civile che deve essere sempre richiamata in polizza.

46) Autocarri adibiti al trasporto di persone (art. 82 sesto comma, Codice della Strada)

a) Per autocarri ed eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone:

- se in servizio continuativo si applicano le norme 32) e 39) del Settore III Autobus;
- se in servizio occasionale si applica, per ogni giornata di rischio, il 2% del premio relativo agli autobus o rimorchi di corrispondente capienza aumentato del 10% salvo, ove il Contraente la richieda, l'applicazione della norma tariffaria 3) Rischi di durata inferiore ad un anno.

b) Per gli autocarri destinati a trasporto promiscuo di persone e di cose di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li, o 45 q.li se a trazione elettrica o a batteria, si applica la norma 13) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose.

c) Per gli autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di persone e cose di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li si applica la norma 32) del Settore III.

47) Noleggio o locazione

Per i veicoli dati a noleggio o locazione si applica:

- a) un soprapremio dell'85% sui premi di tariffa per i veicoli (autocarri, motocarri e ciclomotori per trasporto di cose) di peso complessivo a pieno carico fino a 60 q.li;
- b) il premio riferito al trasporto per conto terzi per i veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore.

48) Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida

Si applicano i premi previsti per gli autocarri conto proprio di pari peso complessivo a pieno carico e provincia (o comune) di residenza o sede legale del proprietario/locatario in caso di leasing, ridotti del 50%.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva A) alle Condizioni generali di assicurazione della Responsabilità Civile.

Quando sia dichiarato in polizza che l'autocarro traina rimorchio, il premio, nella misura di cui sopra, deve essere calcolato in base al peso a pieno carico della motrice più il peso massimo trainabile.

Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 43).

49) Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco

Per autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco ed a tal fine appositamente attrezzati ed autorizzati, si applicano i premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi (conto proprio o conto terzi) di pari peso complessivo a pieno carico, ridotti del 50%.

50) Trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e semirimorchi (art. 54, lett. e, del Codice della Strada)

a) Quando i veicoli quali definiti all'art. 54, lett. e) del Codice della Strada siano muniti del solo gancio per il traino di rimorchi (art. 56, comma 2), del Codice della Strada) si applicano i premi previsti per gli autocarri (conto proprio o conto terzi) di peso complessivo a pieno carico uguale al peso complessivo del trattore e del peso massimo rimorchiabile, ridotti del 55%.

Qualora il rimorchio trainato sia adibito al trasporto di merci pericolose e lubrificanti nella determinazione del premio relativo al trattore stradale si applica la precedente norma 44).

b) Se i veicoli sono muniti anche di ralla (traino di semirimorchio) si applica la norma 42), lett. a).

51) Veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, compresi quelli targati C.R.I.

a) Autolettighe ed autoambulanze

Si applicano i premi previsti per gli autocarri conto proprio di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o sede legale del proprietario/locatario in caso di leasing, ridotti del 13%.

b) Veicoli per riprese cinematografiche e televisive, rappresentazioni teatrali, esposizioni e mostre (esclusa la vendita), bibliobus (esclusa la vendita), parchi di divertimento, circhi equestri e simili (esclusi quelli di cui alla successiva lett. c), veicoli per trasporto acqua potabile, trasporto carcerati, autocaravans (autoveicoli ad uso abitazione, autocase, campers), autobanche, autocappelle per funzioni religiose, aulemobili, automolini, autoambulatori, laboratori per analisi chimiche, fisiche e batteriologiche, autoemoteche, autostazioni schermografiche, autopigiatrici, autocompressori, autocatramatrici, autotorri, autoseghe, stazioni mobili per calcestruzzo, gruppi elettrogeni, autopompe, idrovore, stazioni mobili di trivellazione, stazioni per rilievi sismici, trasporti funebri, autobetoniere, carri attrezzi, officine mobili, presse auto, veicoli attrezzati per servizio di disinfezione e disinfestazione, autospurgo, autospazzatrici, autoinnaffiatrici, autoscale, grues autocarrate (su mezzi non idonei a portare carico utile proprio), autocisterne adibite esclusivamente alla raccolta del latte.

Si applicano, quando si tratta di:

- Ciclomotori e motoveicoli:

i premi, previsti per motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose, ridotti del 21%;

- Autoveicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 60 q.li:

i premi, previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico e provincia (o comune) di residenza o sede legale del proprietario/locatario in caso di leasing, ridotti del 33%.

Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un aumento del 25%;

- Autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 60 q.li:

i premi, previsti per gli autocarri conto proprio di pari peso complessivo a pieno carico e provincia (o comune) di residenza o sede legale del proprietario/locatario in caso di leasing, ridotto del 33%.

Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri conto terzi.

c) Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti per il trasporto delle attrezzature o per uso abitazione

Per i veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti, per il trasporto delle attrezzature o per uso di abitazione, in quanto la particolare attività risulti dal "nullaosta di agibilità" rilasciato dal Ministero competente, compreso, ove del caso, il traino di "carri ordinari" nel rispetto delle norme vigenti in materia di traino, si applicano i premi previsti per gli autocarri conto proprio di pari peso complessivo a pieno carico e provincia (o comune) di residenza o sede legale del proprietario/locatario in caso di leasing, ridotti del 40%.

52) Quadricicli e tricicli destinati al trasporto cose

DESTINAZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	AI FINI DELLA TARIFFAZIONE E' ASSIMILABILE A
Trasporto cose	Quadriciclo: massa a vuoto: fino a 550 kg. velocità: fino a 80 km/h	Motocarro
Trasporto cose	Quadriciclo: massa a vuoto: superiore a 550 kg. velocità: superiore a 80 km/h	Autocarro
Trasporto cose	Triciclo: massa a vuoto: fino a 550 kg. Potenza: fino a 15 kw	Motocarro

53) Tariffe applicabili

53.a) TARIFFA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ «PEJUS» (Condizione speciale G) (non applicabile ai ciclomotori)

La presente forma tariffaria prevede una maggiorazione (Pejus) del premio base della tariffa secondo le norme riportate nella Condizione Speciale G) delle Condizioni di Assicurazione della Responsabilità civile, che deve essere richiamata in polizza.

Sono di seguito indicate i criteri di maggiorazione (Pejus) nel caso di contratti stipulati per la prima volta con la Società F.A.T.A..

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: CRITERI DI MAGGIORAZIONE (PEJUS)

Veicolo di prima immatricolazione o reimmatricolato

- 1) All'atto della stipulazione, il contratto è esente da maggiorazione (Pejus) se relativo a:
 - a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
 - b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.
- 2) Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire in originale la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto .
- 3) In difetto si applica la maggiorazione del 25% (Pejus) .

Veicolo già assicurato presso altro assicuratore

- 4) Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società F.A.T.A. si riferisca a veicolo già assicurato presso altro assicuratore, al contratto stesso si applicheranno le seguenti percentuali di maggiorazione (Pejus) qualora dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore risulti nell'ultimo anno:
 - a) 2 sinistri pagati e/o posti a riserva per danni a persona : il premio base della tariffa verrà aumentato del 15% (Pejus)
 - b) 3 o più sinistri pagati e/o posti a riserva per danni a persona: il premio base della tariffa verrà aumentato del 25% (Pejus)
- 5) Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 codice civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
- 6) Nel caso che il contratto stipulato con la Società F.A.T.A. si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi della tariffa con la maggiorazione del 25% (Pejus).
- 7) **In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi della tariffa maggiorati della percentuale del 25% (Pejus).** Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto.
L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto.
- 8) Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un assicuratore al quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stato posto in liquidazione coatta

amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di maggiorazione (Pejus), il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'assicuratore o al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. Si procederà, quindi, secondo le modalità indicate nei commi quarto e successivi sulla base della dichiarazione del Contraente.

RINNOVO DEL CONTRATTO

9) Per le annualità successive a quella di stipulazione del contratto con l'Impresa, i criteri di applicazione del 'Pejus', le ipotesi di revisione del 'Pejus' e quella di sostituzione del contratto sono specificate nelle norme contrattuali riportate nella Condizione Speciale G) ai commi quarto e successivi.

53.b) Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta

Possono essere pattuite le franchigie fisse ed assolute indicate nella apposita Tabella di Tariffa.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Speciale E).

Per veicoli già assicurati nella forma a «tariffa fissa», la franchigia può essere pattuita nelle misure sopra indicate solamente se dalla attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto non risulti l'applicazione del «Pejus».

In caso, invece, di applicazione del «Pejus», le predette misure delle franchigie dovranno essere maggiorate - fermo l'ammontare del premio - per la sola prima annualità degli importi indicati nella tabella sotto riportata.

Franchigia base Euro	Maggiorazione delle franchigie	
	Autocarri Euro	Motocarri Euro
77,47		44,93
129,11	116,20	---
258,23	154,94	---
516,46	193,67	---
1.032,91	232,41	---

Dette maggiorazioni non si applicano per i veicoli di prima immatricolazione o assicurati per la prima volta dopo voltura al P.R.A. per i quali deve essere presentata in originale la carta di circolazione ed il foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In caso di mancata presentazione dei predetti documenti o della attestazione dello stato di rischio la franchigia deve essere maggiorata – per la sola prima annualità – nella misura suindicata.

In polizza deve essere riportata la seguente clausola :

“L'ammontare della franchigia fissa ed assoluta indicata sul frontespizio della polizza, di cui la presente forma parte integrante, per la sola prima annualità s'intende maggiorata dell'importo di €. ”.

54) Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta.

NORME RELATIVE AL SETTORE V

55) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose (elencati agli artt. 52 e 53, lett. a), b) e c) del Codice della Strada.

56) Motocicli e motocarrozette ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente

Si applicano i corrispondenti premi del Settore V ridotti del 33%, in quanto l'assicurazione non può comprendere la garanzia verso i terzi trasportati.

57) Motocarrozette da noleggio con conducente o ad uso pubblico

Si applicano i premi previsti per i motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia o comune di residenza o sede legale del proprietario/locatario in caso di leasing, aumentati del 35%.
L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con sé da terzi trasportati. In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione Aggiuntiva B) delle Condizioni Generali di assicurazione della responsabilità civile.

58) Locazione di ciclomotori, motocicli e motocarrozette senza conducente

L'assicurazione può essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di ciclomotori, motocicli e motocarrozette senza conducente.

Si applicano i premi dei ciclomotori e motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia o comune di residenza o sede legale del proprietario/locatario in caso di leasing, aumentati del 100%.

59) Motoslitte

Si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata e facendo riferimento alla provincia o comune, di residenza oppure alla sede legale del proprietario/locatario in caso di leasing..

60) Motocicli adibiti esclusivamente a scuola guida

Si applicano i premi previsti per i motocicli adibiti ad uso privato, di pari cilindrata e provincia o comune di residenza oppure alla sede legale del proprietario/locatario in caso di leasing, compresa la riduzione del 33% se la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente.

61) Quadricicli e tricicli destinati al trasporto di persone

DESTINAZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TARIFFA E NORME APPLICABILI
Trasporto persone <u>Quadriciclo leggero:</u>	<i>Motore ad accensione comandata (benzina):</i> Massa a vuoto: Inferiore a 350 kg. Velocità: fino a 45 km/h Cilindrata: fino a 50 c.c.	Ciclomotore No garanzia trasportati
<u>Quadriciclo leggero:</u>	<i>Motore non ad accensione comandata:</i> (diesel o elettrico): massa a vuoto: Inferiore a 350 kg. velocità: fino a 45 km/h potenza: fino a 4 kw	Ciclomotore No garanzia trasportati
<u>Triciclo:</u>	massa a vuoto: fino a 400 kg. potenza: fino a 15 kw	Motociclo / Motocarrozetta
<u>Quadriciclo:</u>	massa a vuoto: fino a 550 kg (escluse batterie se elettrico) velocità: fino a 80 km/h	Motociclo

Fino a 50 c.c. non è prevista la garanzia terzi trasportati

N.B. Il quadriciclo che eccede una delle suddette caratteristiche tecniche va tariffato come autovettura

62) Tariffe applicabili

62.a) TARIFFA "SCONTO IN ASSENZA DI SINISTRI - NO CLAIM DISCOUNT" (Condizione speciale R)

La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione Speciale R) delle Condizioni Generali di Assicurazione R.C. veicoli a motore, che deve essere richiamata in polizza.

Sono di seguito indicate le regole di assegnazione della classe di merito nel caso di contratti stipulati per la prima volta con la Società F.A.T.A. in Tariffa "Sconto in assenza di sinistri - No claim discount". Nel testo che segue, inoltre, le classi di merito sono quelle previste nella "Tabella F.A.T.A. di determinazione del premio" di cui alla citata Condizione Speciale R).

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Regola generale

1) Ogni nuovo contratto è assegnato, all'atto della stipula, alla classe di merito 10[^] (classe di "ingresso"), indipendentemente dalle risultanze dell'Attestazione dello stato del rischio rilasciata da un precedente assicuratore.

Regola particolare – valida esclusivamente per motocicli e motocarrozette -

2) A deroga del criterio generale di cui al precedente punto 1), se il contratto di nuova stipulazione è relativo a motociclo o motocarozzetta già assicurato da altro assicuratore nella precedente annualità sono previsti sconti sul premio di ingresso in assenza di sinistrosità pregressa.

3) Ai fini dell'assegnazione di una classe di merito iniziale con coefficiente di premio ridotto, occorre verificare, per ciascuno degli ultimi tre anni solari (incluso l'anno in corso) riportati nell'Attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore se il contratto è esente da sinistri pagati per danni a persone o per danni a cose, nonché da sinistri riservati per danni a persone.

4) In tale ipotesi il contratto è assegnato alla classe di merito 9 della "Tabella F.A.T.A. di determinazione del premio".

5) Motociclo consegnato in conto vendita e rimasto invenduto

La consegna "in conto vendita" di motociclo assicurato con F.A.T.A. ad un rivenditore professionale deve essere documentata da apposita dichiarazione rilasciata all'assicurato dal rivenditore stesso, in cui siano indicati il tipo di veicolo consegnato, la targa e la data della consegna. Il proprietario o locatario, in caso di veicoli locati in leasing, può chiedere, ai sensi e nei limiti delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il contratto relativo al motociclo consegnato in conto vendita sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà appartenente allo stesso settore tariffario con mantenimento della classe di merito F.A.T.A. maturata. Qualora il veicolo consegnato rimanga invenduto, potrà essere nuovamente assicurato con F.A.T.A secondo la regola prevista al precedente punto 1.

6) Veicolo rubato e successivamente ritrovato

Il proprietario o locatario, in caso di veicoli locati in leasing, può chiedere, ai sensi e nei limiti delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il contratto relativo al veicolo rubato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà appartenente allo stesso settore tariffario con mantenimento della classe di merito F.A.T.A. maturata. Nel caso di ritrovamento del veicolo rubato, per lo stesso, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un contratto nuovo a tutti gli effetti secondo la regola prevista al precedente punto 1. Tale regola si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto originario.

7) In qualunque altra situazione risultante dall'attestato di rischio che sia diversa da quelle sopra indicate, il nuovo contratto andrà assegnato alla classe di merito di "ingresso" 10[^].

RINNOVO DEL CONTRATTO

6) Per le annualità successive a quella di stipulazione del contratto con la Società F.A.T.A., le regole evolutive della classe di merito inizialmente assegnata, le ipotesi di revisione e quelle di conservazione della classe stessa sono specificate nelle norme contrattuali riportate nella Condizione Speciale R) .

62.b) TARIFFA "SCONTO IN ASSENZA DI SINISTRI - NO CLAIM DISCOUNT" CON FRANCHIGIA (Condizione speciale R con franchigia)

Tariffa non più in vigore dal 01.10.2003 (operativa solo per sostituzioni in corso di contratto).

La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione Speciale R) delle Condizioni Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile - che deve essere richiamata in polizza - con contestuale applicazione per ogni sinistro di una delle franchigie fisse ed assolute indicate nelle Tabelle dei premi e scelta del Contraente.

Nel caso di contratti stipulati per la prima volta con la Società F.A.T.A. valgono le regole di assegnazione della classe di merito di cui alla precedente Norma tariffaria 62.a) relativa alla Tariffa "No Claim Discount".

In caso di sinistro:

- Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia;
- L'Impresa conserva il diritto alla gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze previsto a termini di contratto anche qualora la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia;
- Fermo restando quanto stabilito nella Condizione Speciale R) " No Claim Discount ", qualora l'importo del risarcimento rientri nel limite della franchigia, dal momento in cui detto importo venga corrisposto all'Impresa, il sinistro non sarà preso in considerazione agli effetti delle regole evolutive del "No Claim Discount".

63) Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto, a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta.

NORME RELATIVE AL SETTORE VI

64) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore indicati all'art. 58 del Codice della Strada.

65) Macchine operatrici e carrelli

L'assicurazione può essere prestata solamente per i veicoli corredati del certificato per circolare su strada previsto dall'art. 114 del Codice della Strada. Per i carrelli elevatori e simili l'assicurazione è subordinata alla presenza dell'autorizzazione alla circolazione saltuaria di cui al D.M. del 28 dicembre 1989.

La garanzia comprende il rischio del traino di eventuali rimorchi, purché il traino stesso sia autorizzato dalle autorità competenti.

66) Gatto delle nevi (*veicolo a cingoli o a cingoli e pattini non classificabile come mezzo sgombraneve*)

- se adibito esclusivamente alla battitura di terreni innevati, si applicano i premi previsti per i rulli compressori;

- se adibito solo a trasporto di cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore VI, lett. b), aumentati del 100%;

- se adibito anche a trasporto di persone od a trasporto promiscuo di persone e cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative a veicoli a motore del settore VI, lett. b), aumentati del 300%.

67) Macchine su cingoli

Si applica una riduzione del 25% sui premi di tariffa.

Per le macchine su cingoli o su ruote non gommate il premio di tariffa non comprende la garanzia per danni provocati alla pavimentazione stradale.

68) Macchine operatrici e carrelli trainati - rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per un autocarro (autobotte o autocisterna) di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato, con il minimo indicato nella apposita Tabella di Tariffa per il settore IV° autocarri, anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

Tale polizza fornisce copertura assicurativa per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 Regolamento di esecuzione Legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, i rischi derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.

La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.

NORME RELATIVE AL SETTORE VII

69) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore elencati all'art. 57 del Codice della Strada.

70) Macchine agricole

La garanzia comprende:

- i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente;
- il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli, purché il traino stesso sia autorizzato dalle autorità competenti.

Per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 15 quintali deve inoltre essere stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 71).

Per le macchine su cingoli o su ruote non gommate il premio di tariffa non comprende la garanzia per danni provocati alla pavimentazione stradale.

71) Rimorchi - rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria di massa complessiva a pieno carico superiore a 15 quintali deve essere stipulata polizza separata con applicazione dei premi indicati nella apposita Tabella di Tariffa.

La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativo al rimorchio.

Per massimali superiori si applicano i coefficienti indicati nelle Tabelle dei Premi.

NATANTI A MOTORE

NORME TARIFFARIE COMUNI AI DUE SETTORI NATANTI

72) Limiti di navigazione

La presente Tariffa vale per l'assicurazione di responsabilità civile relativa a natanti naviganti nel Mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché nelle acque interne dei paesi europei.

73) Durata dei contratti

Tenuto conto della natura del rischio, il contratto non può avere durata diversa dall'anno.

Nel caso di contratti relativi a natanti locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore è ammessa la stipulazione di contratti per periodi superiori all'anno di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, a condizione che il premio venga corrisposto in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.

Resta salvo quanto previsto dalle successive norme 82) e 95).

74) Premio

I premi della Tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte.

a) E' ammesso il frazionamento del premio per i soli natanti del Settore II.

b) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per natanti locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore.

Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

75) Sospensione in corso di contratto

Non è consentita la sospensione della garanzia in corso di contratto.

76) Applicazione degli sconti e dei sovrappremi

Nel caso di più sconti tecnici e sovrappremi, ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.

77) Dati tecnici dei natanti

I dati tecnici dei natanti (potenza fiscale, dati di iscrizione o registrazione del natante, marchio e numero del motore, numero dei posti, ecc.) si desumono dai documenti rilasciati dall'Autorità competente.

78) Natanti soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di Tariffa - Rischi con carattere di particolarità od eccezionalità

L'assunzione e la tariffazione del rischio sono riservate alla Direzione.

79) Estensione dell'assicurazione in aree private

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per danni causati dalla navigazione o dalla giacenza del natante in acque private, come previsto dalla condizione aggiuntiva Z) che deve sempre essere richiamata in polizza.

NORME RELATIVE AL SETTORE I° NATANTI

80) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni dei motoscafi e delle imbarcazioni fino a **25** tonnellate di stazza lorda adibiti ad uso privato, od adibiti alla navigazione da diporto e motori amovibili.

81) Criteri di tariffazione

I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale.

Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante si ha riguardo al dislocamento, considerando sostituito al limite di **25** tonnellate di stazza lorda quello di **25** tonnellate di dislocamento.

82) Rischi di durata inferiore ad un anno per i soli natanti di potenza fiscale di oltre 90 C.V.

- per garanzia limitata ad un periodo di 15 giorni consecutivi, si applica il premio annuo, ridotto del 60%;
- per garanzia limitata ad un periodo di 4 mesi consecutivi, si applica il premio annuo, ridotto del 20%.

83) Targhe in prova

Si applicano i premi previsti per i natanti da diporto o ad uso privato di potenza da oltre 90 fino a 150 C.V.

84) Natanti da noleggio con equipaggio

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale aumentato del 50% (comprensivo del premio aggiuntivo per attività idrosciatoria).

85) Locazione di natanti senza equipaggio

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale aumentato del 100% (comprensivo del premio aggiuntivo per attività idrosciatoria).

86) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva P) Natanti adibiti a scuola guida.

87) Moto d'acqua

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale aumentato del 100%.

88) Hovercraft (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica)

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale.

La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva V) Hovercraft – aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica.

89) Danni a cose e ad animali di terzi non trasportati

Nel caso in cui l'assicurazione comprenda i danni a cose e ad animali di terzi non trasportati la garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 155.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva Q) Danni a cose ed animali di terzi non trasportati per natanti adibiti ad uso privato.

90) Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

Quando sia dichiarato in polizza che il natante effettua attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano, si applicano i premi aggiuntivi per ciascuna combinazione di massimali previsti nella apposita tabella di Tariffa.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva T) Attività idrosciatoria – Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.

91) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione

I limiti di navigazione possono essere estesi, con applicazione di un sovrappremio del 10%, al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva U) Estensione dei limiti di navigazione.

NORME RELATIVE AL SETTORE II° NATANTI

92) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni di natanti ed imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone.

93) Frazionamento del premio

E' ammesso il frazionamento:

- **trimestrale**, con aumento del 5%;

- **quadrimestrale**, con aumento del 4%;

- **semestrale**, con aumento del 3%;

purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento, al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte, non sia inferiore a € 13,00.

94) Criteri di tariffazione

I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale ed al tonnellaggio in stazza lorda dei singoli natanti, nonché in base al numero dei posti.

Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante si ha riguardo al dislocamento, considerando sostituito al limite di 25 tonnellate di stazza lorda quello di 25 tonnellate di dislocamento.

95) Rischi di durata inferiore ad un anno

Per garanzia limitata ad un periodo di 6 mesi consecutivi, si applica il premio annuo di Tariffa, ridotto del 40%.

96) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida

Si applica, ridotto del 34%, il corrispondente premio dei natanti di pari tonnellaggio e potenza fiscale del motore; non si applica il premio aggiuntivo per il numero dei posti.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva P) Natanti adibiti a scuola guida.

97) Danni a cose ed animali di terzi non trasportati

Per estendere l'assicurazione ai danni a cose ed animali di terzi deve essere applicato un aumento del 100% sul premio di Tariffa, escluso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti.

Il limite dell'obbligazione per danni a cose ed animali, nell'ambito della somma massima assicurata, è pari al 10% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose.

La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 77,47 per ogni sinistro da indicare in polizza.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo del natante.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva R) Danni a cose ed animali di terzi non trasportati.

98) Danni a cose di terzi trasportati

Per estendere l'assicurazione ai danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati deve essere applicato un aumento del 25% sul premio aggiuntivo per ogni posto previsto in Tariffa.

Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della somma assicurata, è pari al 5% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 103 per ogni persona danneggiata.
In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva S) Danni a cose di terzi trasportati.

99) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati

Per estendere l'assicurazione ai danni a cose ed animali di terzi, nonché agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati, devono essere applicati entrambi gli aumenti di premio di cui ai nn. 97 e 98.

Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della somma massima assicurata, è pari al 10% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose.

La garanzia per i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati è prestata fino ad un massimo di € 103 per ogni persona danneggiata.

La garanzia per danni a cose ed animali di terzi è prestata con una franchigia assoluta di € 78 per ogni sinistro.

In polizza devono essere richiamate le Condizioni Aggiuntive R e S.

100) Aliscafi

Si applica un sovrappremio del 50% sui premi di Tariffa, compreso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti, e sugli eventuali sovrappremi.

101) Aziende municipalizzate di trasporto

L'assunzione e la tariffazione del rischio sono riservate alla Direzione.